DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 7/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 147/2006 dell'8 dicembre 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/59/CE della Commissione, del 28 giugno 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotione, metidatione e oxamil ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/60/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clormequat ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/62/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos ([5]),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio), 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32006 L 0059:** direttiva 2006/59/CE della Commissione, del 28 giugno 2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61),

— **32006 L 0062:** direttiva 2006/62/CE della Commissione, del 12 luglio 2006 (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 27).»;

([1]) GU L 89 del 29.3.2007, pag. 17.
([2]) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61.
([3]) GU L 206 del 27.7.2006, pag. 1.
([4]) GU L 206 del 27.7.2006, pag. 12.
([5]) GU L 206 del 27.7.2006, pag. 27.

2) ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 L 0061**: direttiva 2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006 (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 12).»;

3) al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 L 0060**: direttiva 2006/60/CE della Commissione, del 7 luglio 2006 (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 1).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2006/59/CE, 2006/60/CE, 2006/61/CE e 2006/62/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.